



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 33/2021 DEL 23 AGOSTO 2021:

- DENUNCIA AL TRIBUNALE PER GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE: ALCUNI CHIARIMENTI;
- ASSONIME PUBBLICA UNA NOTA SULLE RISULTANZE DELLE RICERCHE SULL'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EX D.LGS. 231/01;
- DECRETO 231: ANCHE LE SANZIONI DEFINITIVE SONO SOGGETTE ALLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE;
- SANZIONATO L'USO DEL CELLULARE ANCHE SE SI È FERMI AL SEMAFORO.



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 23 agosto 2021

DIRITTO SOCIETARIO

DENUNCIA AL TRIBUNALE PER GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE: ALCUNI CHIARIMENTI

Come noto, l'art. 2409 del Codice Civile statuisce che nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei doveri loro imposti, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società, tali da provocare pregiudizio alla stessa, i soci rappresentanti il decimo del capitale sociale possono denunciare tali fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla società.

In siffatte circostanze il Tribunale può effettuare ispezioni, disporre opportuni provvedimenti provvisori, convocare l'assemblea perché assuma deliberazioni correttive e, nei casi più gravi, revocare i membri degli organi sociali e nominare un amministratore giudiziario.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna sul punto ha chiarito che: (a) il sindacato del tribunale *“non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza”*, essendo mirato al solo *“ripristino della legalità e della regolarità della gestione”*; (b) le gravi irregolarità nella gestione devono essere *“attuali e idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società”*; (c) *“le irregolarità devono coinvolgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili”*.

D.LGS. 231/01

ASSONIME PUBBLICA UNA NOTA SULLE RISULTANZE DELLE RICERCHE SULL'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EX D.LGS. 231/01

L'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (**“Assonime”**) ha recentemente pubblicato la nota n. 10/2021, dal titolo *“L'Organismo di Vigilanza nella prassi delle imprese a vent'anni dal d.lgs. 231/2001”* (la **“Nota”**).

Suddetta Nota espone i risultati relativi all'indagine condotta in relazione allo stato di attuazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti a vent'anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con specifico riferimento all'Organismo di Vigilanza e al suo ruolo nel



MN TAX & LEGAL

sistema dei controlli societari. L'indagine di Assonime è stata condotta su un campione di 226 società – di dimensioni medio-grandi – emittenti titoli quotati sul mercato gestito da Borsa Italiana, “*sensibili al profilo reputazionale e che investono in sistemi di compliance e controllo avanzati, allineati alle migliori prassi nazionali e internazionali*”.

La Nota, in particolare, si articola in tre diverse parti:

- (i) metodologia e campione dell'indagine;
- (ii) informazioni generali sul modello di organizzazione e gestione;
- (iii) Organismo di Vigilanza.

Più precisamente, con riferimento a quest'ultima parte, la Nota si concentra su cinque profili concernenti l'Organismo di Vigilanza: (i) nomina e composizione dell'Organismo; (ii) requisiti dei suoi componenti; (iii) compiti e funzioni dell'Organismo; (iv) rapporto tra gli OdV nei gruppi d'impresa; (v) whistleblowing.

[Assonime- L'Organismo di Vigilanza nella prassi delle imprese a vent'anni dal d.lgs. 231/2001](#)

DECRETO 231: ANCHE LE SANZIONI DEFINITIVE SONO SOGGETTE ALLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

La prescrizione quinquennale in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti e delle società (*ex* D.lgs. 231/01) vale sia con riferimento all'illecito, a decorrere dalla data della sua consumazione, sia con riferimento alla sanzione definitivamente inflitta. Questo è il principio di diritto che la Suprema Corte ha statuito con la sentenza n. 31854/2021.

La sanzione, precisa la Corte, deve essere applicata ovvero riscossa, a pena di estinzione, entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica.

La Corte di Cassazione, nell'esaminare la questione giuridica *de quo*, ha fornito un'interpretazione sistematica dell'art. 22 del D.lgs. 231/2001, valorizzando la disposizione nel suo complesso e, in particolare il dispositivo del quarto comma il quale prevede che, nell'ipotesi di interruzione della prescrizione avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo, questa comincerà nuovamente a decorrere solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; conseguentemente, una volta verificatosi il passaggio in giudicato della sentenza, un nuovo termine di prescrizione quinquennale inizierà a compiersi.



MN TAX & LEGAL

Tale interpretazione fornita dalla Corte si pone, quindi, in antitesi con quella fornita dal Gip di Milano il quale ha sostenuto come l'art. 22 del D.lgs. 231/01 nulla disponga in merito alla prescrizione delle sanzioni, limitandosi a statuire soltanto in merito alla prescrizione dell'illecito a cui dovrebbe mutarsi quanto previsto dall'art. 2953 del Codice civile individuando, in tal modo, il termine di prescrizione in 10 anni.

La decisione della Corte di Cassazione afferma, inoltre, che la sentenza passata in giudicato non può che individuarsi in quella che definisce in merito alla responsabilità dell'ente e non in quella che viene emessa a carico dell'imputato del reato presupposto, stante anche la possibilità di pervenire ad una condanna dell'ente anche in mancanza dell'identificazione dell'autore del reato presupposto.

Quanto all'applicazione della disciplina civilistica, la Cassazione sottolinea come il disposto dell'art. 2953 si riferisca esclusivamente alle ipotesi di mera interruzione della prescrizione e non alla durata del termine di prescrizione. Siffatta conclusione, a giudizio della Corte, risulta corroborata, peraltro, da considerazioni di natura sistematica poiché, a prescindere dall'ormai risalente dibattito sulla natura della responsabilità degli enti, il sistema appare "*di stampo prettamente sanzionatorio*" contiguo al sistema penale e, perciò, tale da impedire l'applicazione di quanto previsto dalla norma codicistica ivi richiamata.

[Cass. Pen., Sez. I, 19 agosto 2021, n. 31854](#)

CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 285/1992)

SANZIONATO L'USO DEL CELLULARE ANCHE SE SI È FERMI AL SEMAFORO

Il Tribunale di Sondrio ha recentemente respinto il ricorso volto ad impugnare il verbale con cui veniva elevata una sanzione amministrativa ad un automobilista per aver inviato un messaggio vocale in prossimità di un semaforo rosso, in quanto tale condotta avrebbe inibito l'utilizzo di entrambe le mani durante la marcia.

Nella specie, l'art. 173, comma secondo, del Codice della Strada vieta al conducente di fare uso del cellulare durante la marcia a meno che questi non utilizzi il viva voce o gli auricolari.

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito come è vietato fare uso del cellulare, ad eccezione dei casi sopra indicati, anche quando si è fermi al semaforo dovendosi, in siffatta evenienza, prestare particolare



MN TAX & LEGAL

attenzione configurandosi questo come un “*momento di pericolo che non ammette distrazioni*” (v. *ex multis*, Cass. Sez. II, n. 23331 del 23 ottobre 2020).

Inoltre, considera il Tribunale, è vietata la guida con una sola mano, qualora l'altra sia impegnata a tenere il cellulare: in questo comportamento, infatti, si ravvisano gli estremi di una condotta pericolosa, visto che entrambe le mani devono rimanere libere per le operazioni in cui la guida si estrinseca, prima tra tutte il cambio di marcia, in caso di necessità.

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL